

(N. 1286)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1955

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128,  
sull'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI,

### I. — PREMESSE

Il progetto di riforma del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (legge 18 ottobre 1951, n. 1128), predisposto da questo Ministero, con l'adesione dei Dicasteri finanziari, è diretto a realizzare una più efficiente organizzazione dei servizi e a migliorare le condizioni economiche del personale, e particolarmente quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari addetti agli uffici di minore importanza (sedi sussidiate o comunque con scarsi introiti).

A) Le modifiche alle norme concernenti i servizi (articoli da 1 a 6) riguardano:

1) l'unificazione per sede dei servizi di notificazione (articoli 87 e 88);

2) la nuova regolamentazione dei depositi per spese (articoli 136 e 140);

3) la semplificazione dei registri (articoli 101, 102, 103, 106);

4) l'incremento e l'amministrazione del fondo per le spese di ufficio (articolo 128);

5) l'autorizzazione al versamento in modo virtuale della tassa del 10 per cento, e la modifica di alcune disposizioni tributarie (articoli 141 e 143);

6) il pagamento dell'indennità di carovita con ruoli di spese fisse (articolo 162).

B) Per migliorare le condizioni economiche del personale si propone (articoli 7 e 8):

1) l'attribuzione agli aiutanti dei diritti

per le chiamate di causa (articoli 113 e 156, primo comma);

2) l'unificazione e l'aumento dei diritti di notifica (articolo 114);

3) l'unificazione e l'aumento dell'indennità di trasferta (articolo 119).

C) Si apportano, infine, (articoli 9 e 10) sostanziali modifiche ai criteri di formazione della graduatoria del personale degli ufficiali giudiziari con l'istituzione della graduatoria unica nazionale in base all'anzianità di servizio (articoli 41 e 42), e si abroga il divieto di tramutamento da un ufficio di grado superiore ad altro di grado inferiore (articolo 28, quinto comma).

## II. — UNIFICAZIONE PER SEDE DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE

Con l'articolo 1 si provvede, per le sedi ove esistono più uffici giudiziari, ad accentrare in un solo ufficio tutti i servizi (notificazioni, esecuzioni e protesti) attribuiti agli ufficiali giudiziari.

L'attuale sistema del servizio delle notificazioni, invero, ha dato luogo a lamentele e critiche nelle sedi più importanti, anche da parte delle categorie interessate, per l'irrazionale utilizzazione del personale e la difettosa distribuzione del lavoro. Per effetto della competenza esclusiva, di cui al primo comma dell'articolo 88 dell'Ordinamento, si verifica, infatti, che in una stessa località, quando non addirittura nello stesso edificio, accedono contemporaneamente più ufficiali giudiziari della stessa sede, ma di uffici diversi, per la notifica di atti vari. Inoltre, mentre tutto il personale della stessa sede, per effetto della comunione dei proventi (articoli 127-128 dell'Ordinamento), gode lo stesso trattamento economico, il lavoro è distribuito in modo disuguale tra i vari aiutanti, dipendendo esso dal movimento di affari di appartenenza e dai diversi criteri di ripartizione degli atti adottati dai vari dirigenti.

L'accentramento in unico ufficio di tutti i servizi degli ufficiali giudiziari permetterà un più razionale impiego delle « unità lavorative » ed una migliore utilizzazione del personale as-

segnato alle singole sedi, ciò che produrrà effetti favorevoli anche sull'espletamento degli altri servizi. Si potrà, in seguito, giungere anche ad una riduzione della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari delle sedi più importanti, dove il numero, spesso rilevante, e talvolta anche esuberante, di coloro che partecipano alla ripartizione dei proventi, determina, com'è ovvio, un sensibile abbassamento del trattamento economico. Il personale di risulta potrebbe essere, quindi, meglio utilizzato in sedi periferiche importanti, senza ulteriore aggravio per lo Stato.

La proposta unificazione non riguarda la Corte di cassazione in conformità a quanto già disposto per il servizio delle esecuzioni e dei protesti (articolo 87).

L'organico degli Uffici unici è costituito dalla somma delle attuali piante organiche dei vari uffici della sede. Con disposizione transitoria (articolo 1, terzo comma), nella prima attuazione della legge, agli Uffici unici sono assegnati di diritto gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari attualmente in servizio presso i vari uffici della sede.

In conseguenza della istituzione dell'Ufficio unico si è provveduto anche a modificare l'articolo 88 dell'Ordinamento attribuendo, nell'ambito del mandamento dove non è costituito l'Ufficio unico, all'ufficiale giudiziario della sede, la competenza esclusiva per gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e disponendo che tutti gli altri atti possano essere compiuti, oltre che dall'ufficiale giudiziario della Pretura, anche da qualsiasi ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico del capoluogo di circondario o di distretto.

## III. — DEPOSITI PER SPESE - REGISTRI

Gli articoli 2 e 3 del progetto contengono importanti riforme al sistema vigente per i depositi effettuati dalle parti private ed ai registri che debbono essere tenuti dall'ufficiale giudiziario.

Come è noto l'articolo 136 dell'Ordinamento prescrive che le parti debbono effettuare, al momento della richiesta di atti o commissioni, l'anticipo delle spese postali, dei diritti e delle

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indennità di trasferta, nonchè un congruo deposito per eventuali spese di atti esecutivi e della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

Per effetto di tali disposizioni l'ufficiale giudiziario è tenuto a procedere, all'atto della richiesta, alla liquidazione della « specifica » della somma a lui dovuta, annotandola a margine dell'originale e delle copie (articolo 103), ed a segnare giornalmente nei registri cronologici, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti con indicazione delle somme di « specifica » e di quelle costituite in deposito, rilasciando di queste ultime ricevuta alla parte.

Tale prescrizione si è rilevata, però, in pratica, non sempre attuabile. Invero, in tutti i casi in cui l'atto richiesto importa la redazione di un verbale, l'ammontare dei diritti dovuti all'ufficiale giudiziario non può essere preventivamente liquidato (il diritto di vacanza e quello di protesto sono determinabili soltanto al momento dell'esecuzione dell'atto) e, quindi, l'ufficiale giudiziario non può in tali casi richiedere alla parte l'anticipazione dell'importo della « specifica », che può essere determinato soltanto dopo che l'atto è stato compiuto. Conseguentemente non può osservarsi per tali richieste l'obbligo della iscrizione preventiva della somma anticipata.

Si è rilevato, inoltre, che l'osservanza dell'obbligo di effettuare un deposito per le spese dell'eventuale raccomandata (articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile) determina un gravoso quanto inutile lavoro di contabilità, giacchè, verificandosi raramente l'esigenza di tale spedizione, la maggior parte dei depositi deve interamente restituirsi.

Tale constatata impossibilità di applicare in numerosi casi le attuali disposizioni, nonchè la frequente inosservanza di alcune norme, rilevata in sede ispettiva, dovuta spesso, in talune Regioni, ad inveterate consuetudini delle parti e degli avvocati, le lamentele avanzate dagli Ordini forensi nelle sedi ove per il rilevante numero di richieste si verifica un appesantimento del servizio, le proposte dei capi di Corte e degli Organi sindacali delle categorie interessate, hanno reso ormai necessaria la modifica della legge al fine di disciplinare la materia secondo criteri che tengano conto

delle esigenze della pratica e della diversità degli atti e garantiscano, nel contempo, i necessari controlli con una più razionale ed efficiente organizzazione dei servizi.

Seguendo tali criteri si è ritenuto di disciplinare tale servizio come appresso:

a) per le richieste di notificazione la parte deve, di regola, anticipare le spese postali (notifica a mezzo posta), i diritti e le indennità dovute, previa liquidazione della « specifica » da parte dell'ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, che vale come ricevuta della somma versata. Per tali richieste l'ufficiale giudiziario deve rilasciare alla parte la ricevuta degli atti, utilizzando un apposito bollettario a madre e figlia [articolo 3, n. 7, a)];

b) per la richiesta degli atti che importano la redazione di verbale, la parte, invece, è tenuta sempre a versare una congrua somma in deposito per le competenze dell'ufficiale giudiziario e per ogni eventuale spesa. L'ufficiale giudiziario, utilizzando l'apposito registro bollettario (articolo 3, n. 6), deve rilasciare alla parte ricevuta di tale deposito e dei documenti a lui affidati. Nello stesso registro, dopo il compimento dell'atto, si annoteranno tutte le operazioni relative alla liquidazione del deposito.

Si consente che, nei grandi uffici, tale deposito possa richiedersi anche per gli atti di notificazione (invece della preventiva liquidazione) onde evitare che, per il rilevante numero delle richieste, la liquidazione preventiva della « specifica » determini ingorgo nel servizio e perdita di tempo per i richiedenti (articolo 2);

c) nessun deposito la parte dovrà effettuare per la eventuale raccomandata nei casi previsti dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile. Ove debba farsi luogo a tale adempimento, l'ufficiale giudiziario utilizzerà il conto spese di cui all'articolo 128 dell'Ordinamento, e la parte rimborserà la tassa pagata al momento del ritiro dell'originale dell'atto (articolo 2).

In conformità di tali criteri sono state apportate le opportune modifiche al testo degli articoli 136 e 140 relativi al servizio dei depositi ed a quello degli articoli 101, 102, 103, 106, 143 concernenti i registri.

Per quanto riguarda il controllo delle percezioni, è da rilevare che col nuovo sistema tutti gli atti debbono essere, al momento della richiesta, annotati nel bollettario (quelli con liquidazione di « specifica ») o nel registro depositi (quelli con deposito) e, quindi, segnati nei rispettivi cronologici. Questa doppia annotazione rende possibile un più agevole riscontro da parte del capo dell'ufficio e degli ispettori al fine di accertare eventuali omissioni di atti.

#### IV. — INCREMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER LE SPESE DI UFFICIO

L'articolo 4 modifica l'articolo 128 dell'Ordinamento incrementando il fondo per le spese di ufficio, costituito ora soltanto dal 10 per cento dei proventi, con altro 10 per cento da detrarsi dall'importo delle indennità di trasferta spettanti al personale degli uffici unici. Tale riforma, eliminando l'attuale insufficienza del fondo, renderà possibile il miglioramento dell'attrezzatura degli uffici più importanti adeguandola alle accresciute esigenze dei servizi.

L'amministrazione del fondo è affidata al dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, con obbligo di rendiconto preventivo e consuntivo.

Si è previsto, inoltre, accogliendo il suggerimento dato in proposito dal Ministero delle Finanze, l'utilizzazione di eventuali eccedenze degli anni successivi.

#### V. — DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

L'articolo 5 contiene varie disposizioni concernenti gli oneri tributari a carico degli ufficiali giudiziari che, quindi, come è noto, sono tenuti a versare allo Stato una somma del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta (articolo 141). Uguale tassa è tenuta a versare la parte. È espressamente prescritto che tale tributo sia corrisposto, nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore

corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari, sull'originale degli atti o, in mancanza, sulla ricevuta rilasciata alle parti.

Per venire incontro alle esigenze prospettate dai grandi uffici, si è ora disposto che il tributo possa pagarsi, oltre che mediante applicazione di marche, anche in modo virtuale, in considerazione delle gravi difficoltà cui tali uffici vanno incontro, sia per il grande numero delle marche da applicare (l'ufficio unico di Roma ne applica ben 200.000 circa al mese), sia per provvedere all'acquisto e alla custodia di un notevole quantitativo di tali valori bollati.

La prescritta autorizzazione, caso per caso, sarà data dal Ministero delle Finanze su proposta del Ministero di Grazia e Giustizia, limitatamente alle sedi in cui si verifica l'esigenza di derogare alle norme ordinarie di versamento della tassa.

#### VI. — PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CAROVITA'

L'articolo 6 reca modifiche alle modalità di pagamento dell'indennità di carovita che attualmente viene corrisposta mediante ordinativi di pagamento emessi dal Capo dell'ufficio (articolo 162 ultimo comma).

Tale sistema ha dato luogo a gravi inconvenienti essendosi constatato che spesso la liquidazione non viene fatta in conformità delle disposizioni in vigore; donde la necessità di continui controlli e frequenti azioni di recupero. Trattandosi di spesa obbligatoria si è proposto che il pagamento di detta indennità agli aventi diritto sia effettuato con le modalità di cui all'articolo 54 lettera c) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cioè con nota nominativa a mezzo degli uffici del Tesoro. Ciò assicura, indubbiamente, esattezza di calcoli e uniformità di criteri.

#### VII. — DIRITTI

Con l'articolo 7 si è modificato il testo dell'articolo 108 con l'espresso richiamo alle leggi speciali che prevedono per certe categorie di atti la prestazione gratuita o la riduzione dei

diritti di tariffa. Dette disposizioni debbono ritenersi tuttora in vigore in quanto non incompatibili con l'attuale ordinamento, nè espressamente o sostitutivamente abrogate. Il richiamo alle medesime si è reso necessario per eliminare in merito ogni possibilità di errate interpretazioni con la conseguente percezione abusiva di diritti interi, frequentemente constatata in sede ispettiva.

Con lo stesso articolo si è provveduto, altresì, ad attribuire, in tutti i casi, agli aiutanti ufficiali giudiziari, nelle sedi ove gli stessi prestano servizio, il diritto di chiamata di causa, in analogia a quanto attualmente previsto per il diritto di notificazione (articolo 156, 1° comma).

Invero, la norma di cui all'articolo 113 dell'Ordinamento, secondo la quale il diritto di chiamata di causa, fissato in lire 100 e corrisposto una sola volta, è attribuito all'ufficiale giudiziario, ha dato luogo a vive lamentele da parte degli aiutanti ufficiali giudiziari. Costoro, infatti, hanno fatto presente che il servizio è quasi sempre svolto interamente dalla loro categoria e che, pertanto, non risponde a criteri di giustizia attribuire il provento in questione a coloro che, nemmeno in parte, adempiono le relative prestazioni.

Questo Ministero ha dovuto, invero, rilevare, attraverso dati statistici richiesti agli uffici dipendenti, che il servizio in questione, dove esistono aiutanti ufficiali giudiziari, è svolto esclusivamente da questi ultimi, anche perchè in tali sedi gli ufficiali giudiziari debbono far fronte alle esigenze del loro ufficio per il compimento dei numerosi atti di esecuzione e di protesti cambiari.

Appare, inoltre, opportuno rilevare che nelle sedi suindicate, le condizioni economiche degli ufficiali giudiziari risultano particolarmente favorevoli in confronto di quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari della stessa sede, tanto che spesso capita che mentre ciascun ufficiale giudiziario supera con i proventi i limiti massimi stabiliti dall'articolo 142, ai fini del versamento all'Erario della soprattassa del 50 per cento, gli aiutanti ufficiali giudiziari invece non raggiungono con i proventi la retribuzione minima di cui all'articolo 159.

Si verificano, quindi, a parità di condizioni di lavoro, situazioni economiche diverse per

ciascuna categoria, che non trovano giustificazione nella gerarchia delle funzioni.

Con tale modifica si eliminano interferenze e contrasti tra le due categorie, pregiudizievoli al servizio e alla disciplina.

Con lo stesso articolo si è, infine, proposto, a modifica dell'articolo 114, l'unificazione dei diritti di notifica a lire 40, con esclusione dei soli atti della Cassazione, per cui si è mantenuta l'attuale misura di lire 50. Ciò perchè l'unificazione dei servizi di notifica ha reso incompatibili le tariffe differenziate.

Con tale disposizione non si prevede un apprezzabile aumento del gettito di tale provento nelle sedi di ufficio unico, in quanto la nuova misura è la media aritmetica di quelle di lire 30 - 40 - 50 attualmente stabilite per gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari di Pretura, Tribunale e Corte di appello. Si prevede, invece, l'aumento di un terzo dei diritti di notificazione finora riscossi dagli ufficiali giudiziari ed aiutanti di Pretura, non sede di Tribunale. Si è inteso, quindi, anche in tal modo venire incontro alle esigenze economiche di detta categoria di personale, che nella maggior parte dei casi fruisce di indennità integrativa, per cui, in definitiva, l'aumento si risolve in un sensibile beneficio per l'Erario che sarà tenuto a pagare tale indennità in misura ridotta.

#### VIII. — INDENNITA' DI TRASFERITA

L'articolo 8 prevede l'unificazione e l'aumento dell'indennità di trasferta, e apporta in tali sensi modifiche al testo dell'articolo 119.

L'attuale misura di detta indennità, fissata in lire 5 e lire 10, a seconda si tratti di atti di notificazione ovvero di altro atto che importi la redazione di un verbale, appare inadeguata. Non vi è dubbio, infatti, che il costo dei servizi di trasporto è aumentato di circa 50 volte rispetto al 1938, come si rileva anche dai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Peraltro già con l'articolo 9 della legge 29 giugno 1951, n. 489, si è provveduto ad elevare da lire 4 a lire 35 per chilometro la indennità dovuta ai dipendenti statali a titolo di rimborso spese di viaggio per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea. Le categorie degli ufficiali giu-

diziari e degli aiutanti, attraverso i loro Organi sindacali, hanno da tempo prospettato a questo Ministero, la situazione di grave disagio in cui, specie nei piccoli centri (dove il numero degli atti normalmente espletato è modesto), versano gli interessati, i quali, per il rilevante aumento delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, sono costretti, per lo espletamento degli atti del loro ufficio, a sostenere spese di gran lunga superiori a quelle che vengono loro rimborsate con l'indennità suddetta.

Questo Ministero ritiene perciò la richiesta non priva di giustificazione, ma non può concretare l'aumento della misura pretesa dalle categorie interessate in lire 30. Tale aumento, infatti, mentre comporterebbe una generale sensibile elevazione del costo degli atti giudiziari, determinerebbe peraltro un eccessivo beneficio per gli ufficiali giudiziari delle sedi più importanti, dove, per il notevole numero degli atti di esecuzione e di protesti, la trasferta è già attualmente remunerativa.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che l'aumento dell'indennità di trasferta sia disciplinato in modo tale da migliorare soprattutto le condizioni economiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti addetti alle sedi meno importanti.

Tale finalità può raggiungersi con le seguenti modifiche:

1) unificazione dell'indennità di trasferta. La differente misura della suddetta indennità fu giustificata, come è noto, in sede parlamentare, dall'opportunità di fissarne una maggiore per gli atti che prevedono la redazione di un verbale, in considerazione che tali atti sono di numero notevolmente inferiore a quelli di notificazione, tanto che l'ufficiale giudiziario sarebbe, talvolta, costretto a recarsi fuori sede per il compimento di un solo atto di esecuzione o di protesto cambiario.

Al riguardo, deve però considerarsi che, specie negli uffici di minore importanza, ciò si verifica spesso, anche per gli atti di notificazione, mentre, per contrario, nelle sedi importanti, il rilevante numero degli atti di esecuzione e protesti non giustificerebbe il maggiore compenso previsto per gli stessi.

Tale differente misura non è fondata, quindi, su ragioni valide, e pertanto, si è proposta la unificazione.

2) Determinazione dell'indennità di trasferta nella misura unica di lire 10 per i primi dieci chilometri di andata e ritorno. In tal modo, con l'aumento dell'indennità di trasferta per gli atti di notificazione da lire 5 a lire 10, si è inteso soddisfare, nei limiti del possibile, le prospettate esigenze delle categorie interessate evitando nel contempo una troppo sensibile elevazione del costo degli atti giudiziari.

3) Elevazione dell'indennità da lire 10 a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci di andata e ritorno. Ciò in considerazione che gli ufficiali giudiziari che compiono atti ad una distanza superiore a quella media dal centro abitato, sostengono spese più sensibili per la necessità di trattenersi fuori sede per un tempo maggiore e di servirsi di mezzi di locomozione straordinari o di servizi pubblici di trasporto interurbani; spese che vanno rimborsate in misura adeguata.

Criterio analogo regola anche il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato, la cui misura aumenta, infatti, in dipendenza della distanza tra la sede di servizio e quella di missione.

#### IX. — GRADUATORIA UNICA - TRAMUTAMENTI

Con l'articolo 9 si sono modificati gli articoli 41 e 42 dell'Ordinamento, istituendosi una graduatoria unica del personale degli ufficiali giudiziari. Ciò si è reso necessario in quanto, con la unificazione per sede di tutti i servizi prevista nell'articolo 1, non sussiste più alcuna differenza funzionale tra gli ufficiali giudiziari addetti alla stessa sede e cessano perciò di avere significato le attuali distinzioni in base alle qualifiche derivanti dall'appartenenza ai vari uffici.

La graduatoria sarà formata, quindi, esclusivamente in base al decreto iniziale di nomina ed all'anzianità di servizio.

Con l'articolo 10 si provvede ad abrogare il quinto comma dell'articolo 28 dell'Ordinamento che vieta il tramutamento degli ufficiali giudiziari da uffici di gradi superiori a

uffici di grado inferiore. Invero, tale norma non era sorretta già in precedenza da una valida ragione giustificatrice, dato che per gli ufficiali giudiziari non vi è progressione di carriera e la loro destinazione ai vari uffici giudiziari dipende esclusivamente da contin-

genti ragioni di opportunità e da vacanze di sedi. Essa perde, poi, ogni ragione di essere con l'istituzione degli uffici unici, attesa la generale competenza che per effetto della unificazione dei servizi vengono ad acquistare gli ufficiali giudiziari.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni).*

Il testo dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

« L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

« Nelle sedi indicate nel secondo comma, il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale provvede alla assegnazio-

ne agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza alle udienze.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nei mandamenti dove non è costituito lo ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del Pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti ».

### Art. 2.

*(Richieste delle parti - Depositi).*

Il testo dell'articolo 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

« Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

« Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Il testo dell'articolo 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo com-

ma dell'articolo 141, nonchè delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

« Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

« Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

« Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato ».

### Art. 3.

#### (Registri).

Il testo dell'articolo 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
- 6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;
- 7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:
  - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità,
  - b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa,
  - c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.

« Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

« Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

Il testo dell'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

Il primo comma dell'articolo 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

« Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare ».

Il testo dell'articolo 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

« L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

« In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito ».



## Art. 4.

*(Cassa unica e comunione).*

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente:

« Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma dell'articolo 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi ».

## Art. 5.

*(Disposizioni tributarie).*

Il testo del quarto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario ».

Tra il quinto e il sesto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è inserito il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle Finanze, su proposta del Ministero di Grazia e Giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato in modo virtuale ».

Nel testo dell'articolo 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole « gennaio » e « febbraio » sono sostituite rispettivamente dalle parole « febbraio » e « marzo ».

## Art. 6.

*(Indennità di carovita).*

L'ultimo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

## Art. 7.

*(Diritti).*

Nel testo dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole « degli articoli seguenti » e « sugli atti » sono inserite le parole « o di altre leggi ».

Il testo dell'articolo 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede ».

Il testo dell'articolo 156 n. 1 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;
- b) per tutti gli altri atti lire 40 ».

## Art. 8.

*(Indennità di trasferta).*

Il testo dell'articolo 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario a rimborso di ogni spesa l'indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio. »

« L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

« Nelle sedi in cui, a norma del precedente articolo 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dello ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado X ».

#### Art. 9.

(Anzianità).

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato ».

Nel testo del secondo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole « e di qualifica ».

Il testo dell'articolo 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

#### Art. 10.

(Tramutamenti).

È soppresso il quinto comma dell'articolo 28 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

#### Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.